



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Sportello Unico Attività Produttive

Prot.n.3591

Ai Sigg.ri

Dr. PERELLI Raffaele Giuseppe, nato a Palmi il 22.02.1960 ed ivi residente in via Manfroce nr.17, nella qualità di **Assessore al Turismo**

FONTE Umberto, nato a Palmi il 26.01.1944 ed ivi residente in via Gramsci nr.15, nella qualità di Presidente **Associazione Culturale "Per Palmi" - C.F. 91002900800**

VISTA la richiesta, acquisita agli atti di questo Comune con prot.26390 del 29.12.2017 a firma del **FONTE Umberto**, nato a Palmi il 26.01.1944 ed ivi residente in via Gramsci nr.15, nella qualità di Presidente dell'Associazione Culturale "Per Palmi" - C.F. 91002900800, tesa ad ottenere autorizzazione per poter svolgere la manifestazione denominata "**Ottava di Carnevale 2018**";

VISTA la deliberazione di **Giunta Comunale nr.50 dell'08.02.2018** con la quale l'evento in parola è stato indetto dall'Amministrazione Comunale di Palmi, in collaborazione con alcune associazioni no-profit tra le quali l'Associazione Culturale "Per Palmi";

VISTA la nota prot.3267 della Responsabile dell'Area III Turismo e Spettacolo che comunica il percorso dei carri e la conclusione dell'evento in Piazza 1° Maggio con piccolo spettacolo (sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati ed esibizione);

CONSIDERATO che il R.D. 18/06/1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - prevede, nella generalità delle manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento, che una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione e si esprima in ordine agli eventi stessi, ma che non risultano soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza e quindi al previo parere le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l'uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico, e ciò lo si ricava anche dall'art.1 comma 2 del D.M. 19.08.1996;

PRESO ATTO che secondo la stima operata sulla scorta della "tabella per la classificazione del rischio" redatta a seguito dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n°13/9/CR8C/C/, l'evento in questione rientra tra gli eventi a rischio "MEDIO", presumendo, come sopra accennato, sulla scorta delle edizioni precedenti, è stata stimata un'affluenza di pubblico tra 1001 e 5000 spettatori e che,

nell'area dell'evento (P.zza 1° Maggio), non saranno previste strutture atte allo stazionamento e/o contenimento "fisico" del pubblico che possa precludere le vie di fuga;

RICHIAMATO il R.D. 06/05/1940, n. 635 in particolare l'art. 141, comma 3, il quale testualmente recita "*Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. ...*";

VISTI gli articoli 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTA VISTA la relazione tecnica, con allegata planimetria dello stato dei luoghi, prodotta a firma del Comandante della Polizia Locale Dr. Francesco Managò e dell'Ing. Antonino Scarfone e attinente le misure di safety, che vanno a dettare le indicazioni basilari rispetto ai requisiti imprescindibili di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

si dà licenza

di agibilità temporanea dell'area di **Piazza 1° Maggio** per la realizzazione della manifestazione denominata "**Ottava di Carnevale 2018**" – corteo di carri allegorici e gruppi mascherati – per il giorno **18 febbraio 2018**, come da planimetria e da relazione tecnica sulle misure attinenti la safety, che costituiscono parte integrante del presente atto e che con il presente saranno notificate agli interessati;

I soggetti ai quali si dà licenza sono vincolati all'osservanza di tutte le prescrizioni e misure attinenti la safety di cui alla relazione tecnica allegata.

Il titolare sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose verificatesi per cause legate allo svolgimento delle manifestazioni.

La presente licenza, che ha carattere temporaneo, è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine, sicurezza, moralità pubblica, per abuso da parte del titolare o per inosservanza delle norme di legge vigenti in materia.

Essa dovrà, anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Dalla Residenza Municipale lì, 15 febbraio 2018

*Il Responsabile dell'Area
Arch. Miria Servidio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 – Originale agli atti dell'ufficio